ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Definizione delle liti pendenti:problemi ricorrenti e soluzioni giurisprudenziali

Francesco Mattarelli

Milano, 20 settembre 2017

Concetto di lite pendente

Art. 11 co. 3 "sono definibili le controversie in cui il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva".

Ipotesi di ricorso inammissibile:

- **Circ. 22/E non pone limiti (v. par. 2 pag. 11)**
- **Giurisprudenza più rigorosa (Cass. 1271/14, Cass. 214/14, Cass. 18445/2016, Cass. 27173/2014, Cass. 22502/2013, Cass. 19693/2011 – contra 11560/2006)**
- **Rileva l'acquiescenza "esterna" al processo (Cass. 19861/2012)**

Valore della lite

Art. 11: la definizione si perfeziona con il pagamento di tutti gli importi <u>che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado</u> (escluse sanzioni e interessi di mora).

- **Circolare 22E/2017 (par. 4 nota n. 40): gli importi dovuti si ritengono al netto di eventuali importi annullati in via di autotutela / conciliazione / mediazione parziale ovvero per i quali sia sia formato un giudicato interno sfavorevole all'Ufficio (v. anche Circolare 17E/2003 par. 1.13)**

Giudizio di revocazione

<u>Circolare 22E/2017</u>

- **definibili le controversie per le quali pendono i termini per la revocazione ordinaria**
- **è esclusa la possibilità di impugnare liti per le quali pendono i termini per la revocazione straordinaria e per quelle per le quali sia stata proposta la revocazione straordinaria in quanto solo la pronuncia che accoglie la revocazione straordinaria fa venir meno la sentenza impugnata**

Qualità di parte dell'Agenzia delle Entrate

"Sono definibili le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate" (art 11 co. 1).

<u>Circolare 22E/2017</u>: la qualità di parte dell'Agenzia delle Entrate va intesa in senso formale, quale parte evocata o intervenuta in giudizio.

Ipotesi in cui Agenzia subentra nel processo come appellante (v. Cass. n. 13584/17)

Legittimazione del fallito

"In caso di inerzia del curatore, il fallito è legittimato a proporre istanza di definizione agevolata" (Cass. Ord. n. 6248 del 18/3/14; Cass. 11068/1006).

"Il fallito, nell'*inerzia* degli organi fallimentari (...) è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso la tutela giurisdizionale" (Cass. Sent. 5671/2006; 6937/2002; 3367/1997)

Definizione della lite: effetti

<u>Assenza di un giudicato sostanziale.</u>

Cass. 8782 del 5/4/2017 "*la definizione agevolata della lite sull'imposta di registro ex art. 16 L. 289/2002 è mera assoluzione dal processo, priva di effetti di giudicato sostanziale e quindi inidonea a vincolare la determinazione della plusvalenza tassabile ai fini Irpef*"

Cass. 784 del 20/1/2003 "*a seguito del condono non si forma certo un giudicato opponibile ex art 1306 del codice civile*"

Definizione della lite: effetti (segue)

<u>Tuttavia diverse sono le precedenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate fornite nella</u>

- **<u>Circolare 28/2003</u> <u>par. 6.2</u>: lite su valore svalutazione partecipazioni definito valevole anche per futuri accertamenti**

- **<u>Circolare 28/2003 par. 6.3</u>: con riferimento agli ammortamenti, la definizione della lite non produce effetti vincolanti per il contribuente per i periodi successivi**

Definizione della lite e coobbligati

Art. 11 co. 11 "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7"

Cass. 20305/2017: "*non si ravvisa l'interesse ad agire, concreto ed attuale, avverso un atto che ha perduto la propria efficacia, non essendo stata dimostrata l'esistenza di un pregiudizio attuale (e non meramente potenziale) in capo ad essa, laddove l'adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri*"

Definizione della lite e coobbligati (segue): versamenti

Circolare 22E/2017 "vanno scomputati dagli importi dovuti per la definizione tutti gli importi in contestazione già pagati in esecuzione dell'atto impugnato".

Contra: **Circolare 48E/2011 art 16: "ciascun coobbligato solidale *non può* scomputare i versamenti fatti a titolo provvisorio dagli altri"**

Definizione della lite ed effetti sui terzi

Autonome controversie Socio / Società

- la pendenza della lite relativa alla società e la relativa definizione, non consentono la definizione agevolata anche della controversia instaurata dal socio relativa al reddito di partecipazione, che sia stata definita con sentenza passata in giudicato (Risoluzione n. 225/E del 18.12.2003)

Liti relative a precedenti condoni

Circolare 22E/2017

- **Sono escluse le controversie instaurate avverso dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate, comprese quelle aventi ad oggetto la riscossione di somme dovute da precedenti condoni (v. Circ 22/E, 2017, par. 1.2)**

In questo senso: Cass. 17776/2012, Cass. 21328/2006

Cass. 16412/2007

***Contra*: Cass. 20785/2005, 8591/2006, Cass. 10537/2006, Cass. 26457/2008, Cass. 16864/14, Cass. 4967/2017**

Definizione liti in presenza di crediti di imposta – la sorte dei crediti

Art. 11: La definizione prevede il pagamento di tutti gli <u>importi che hanno formato oggetto della contestazione</u> in primo grado e e degli interessi per tardata iscrizione a ruolo escluse le sanzioni e gli interessi di mora.

- **Cass. 18412/2017 "la novazione del rapporto tributario estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti" (conforme 5845/2012; 16339/14)**
- ***Contra*: Cass. 22262/2011, Cass. 6060/2013;**

Impugnazione del diniego

Art. 11 co 10 "*Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi <u>all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite</u>".*

Cass. 13137/2016 "*l'attribuzione dell'impugnativa del provvedimento di diniego al Giudice presso il quale pende la lite, risponde ad esigenze di razionalità ed economia processuale, tenuto conto che la risoluzione ella controversia comporterà di regola l'individuazione dell'oggetto e della natura della lite stessa, ed è evidente l'opportunità, anche per evitare pronunce cntraddittorie, che tale indagine sia riservata allo stesso Giudice che di quel giudizio è chiamato a conoscere nel merito, in relazione alla fase in cui lo stesso pende*" (v. anche Cass. 217/2014; 24910/2008)